



Corpo di Polizia Locale

Gabinetto del Comandante e Affari Generali

Venezia, data del protocollo
ORDINANZA n° (vedi timbro a margine)

Oggetto: Misure a tutela della circolazione pedonale in Venezia S. Elena durante lo svolgimento delle partite casalinghe della società sportiva Venezia Football Club. - **Ordinanza dirigenziale** -

IL COMANDANTE GENERALE

Premesso che per la stagione calcistica 2024/2025 il Venezia Football Club è ritornato a militare nel massimo campionato;

Ritenuto che il numero di tifosi che si recheranno allo stadio, soprattutto in occasione degli incontri con le squadre più blasonate, sarà notevole;

Ritenuto altresì che per consentire il regolare svolgimento della manifestazione ed agevolare i servizi di tutela dell'ordine pubblico, si rende necessario disporre temporanei obblighi e divieti al transito pedonale per singole vie e/o la chiusura parziale o totale delle stesse, della zona adiacente allo stadio "Pier Luigi Penzo" a S. Elena;

Vista la richiesta della Questura di Venezia del 22.07.2024;

Visto l'esito delle riunioni in Prefettura e Questura;

Vista la Legge 24.11.1981 n. 689;

Visto l'art.107 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'art.17 paragrafo "i" Capo 3° dello Statuto del Comune di Venezia;

Visto il provvedimento del Sindaco nr. 610507 del 22 dicembre 2023.

ORDINA

A partire da venerdì 30 agosto 2024 e fino al termine della stagione sportiva 2024/2025 del Campionato Nazionale di serie A e di ogni altra competizione disputata in occasione degli incontri casalinghi del Venezia Football Club presso lo stadio "Pier Luigi Penzo" a S. Elena, , la Polizia Locale avrà la facoltà di dirottare il traffico pedonale ed organizzarlo mediante l'istituzione di temporanei obblighi e divieti, facendo transennare, ove necessari, le aree interdette, inibendo l'accesso nelle zone ove la presenza ed il transito di persone potrebbe creare pericolo alla pubblica incolumità.

La Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia, ove ne ravvisino la necessità a tutela della pubblica incolumità, possono adottare ogni altro provvedimento di limitazione della circolazione pedonale nell'area di S. Elena, anche mediante l'utilizzo di transenne mobili, nonché disporre la sospensione o la riduzione parziale delle occupazioni di suolo pubblico esistenti o lo spostamento delle stesse.

Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come integrato dal decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50 convertito con legge 20 maggio 2003 n. 116, la sanzione pecuniaria da euro 25,00 ed euro 500,00.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689 è ammesso il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione, della somma di euro 50,00, pari al doppio del minimo edittale.

La Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia sono incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste dalla presente ordinanza.

L'ordinanza ha efficacia immediata e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Venezia per 15 giorni consecutivi, verrà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa locale e sul sito Internet del Comune di Venezia "www.comune.venezia.it".

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni.

Il Comandante Generale
Gr. Uff. dott. Marco Agostini (*)

(*) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e con gli effetti di cui al D. Lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa